Comune di MANZANO

Provincia di Udine

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 **del** 26/04/2023

INDICE

Art. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 2
Art. 2.	SOGGETTO ATTIVO	Pag. 2
Art. 3.	PRESUPPOSTO	Pag. 2
Art. 4.	SOGGETTI PASSIVI	Pag. 2
Art. 5.	SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI	Pag. 3
Art. 6.	LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	Pag. 3
Art. 7.	ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	Pag. 4
Art. 8.	CATEGORIE DI UTENZA	Pag. 5
Art. 9.	CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	Pag. 7
Art. 10.	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	Pag. 7
Art. 11.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 7
Art. 12.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 7
Art. 13.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 7
Art. 14.	TASSA GIORNALIERA	Pag. 8
Art. 15.	RIDUZIONI DELLA TASSA	Pag. 8
Art. 16.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 9
Art. 17.	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	Pag. 9
Art. 18.	AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE	Pag. 10
Art. 19.	AGEVOLAZIONI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI	Pag. 10
Art. 20.	RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO	Pag. 10
Art. 21.	FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	Pag. 11
Art. 22.	CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	Pag. 12
Art. 23.	RISCOSSIONE	Pag. 12
Art. 24.	DICHIARAZIONE	Pag. 13
Art. 25.	RIMBORSI E RATEAZIONI	Pag. 13
Art. 26.	ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, SANZIONI E DILAZIONI	Pag. 14
Art. 27.	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 16
Art. 28.	CONTENZIOSO	Pag. 16
Art. 29.	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	Pag. 16
Art. 30.	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	Pag. 16
Allegato A)	TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	Pag. 17
Allegato B)	QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIÙ RICORRENTI	Pag. 19

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione della normativa vigente.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti comunali compatibili con la disciplina TARI e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva,

la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della normativa protempore vigente.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
3. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
   - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. …), purché di altezza superiore a cm 150;
   - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
   a) <u>Utenze domestiche</u>
      i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
      ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
      iii) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica);
      iv) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
      v) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate

in via esclusiva.

vi) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

b) <u>Utenze non domestiche</u>

i) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

ii) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;

iii) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

iv) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

v) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;

vi) Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

vii) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

2) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. I rifiuti speciali, la cui classificazione è riportata all'art. 184 del Dlgs 152/2006, sono smaltiti a carico e spese dei relativi produttori. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

a) le superfici delle attività artigianali in cui sono insediati macchinari automatizzati;

b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;

c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante).

d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; gli agriturismi con o senza ristorazione, le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione % secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di riduzione della superficie
distributori di carburanti, campeggi, impianti sportivi	30
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, case di cura e riposo	30
lavanderie a secco e tintorie non industriali	40
attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine, officine meccaniche	40
Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro, elettricista, idraulico e simili	40
Attività artigianali con produzione di beni specifici	80
Ipermercati misti	30

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi aree con le caratteristiche di cui al punto precedente:
   a) Le superfici adibite a laboratorio di ricerca e sviluppo, le cui sostanze trattate sono classificabili come rifiuto speciale (ad esempio laboratori di aziende chimiche o farmaceutiche, ecc.);
   b) Le superfici adibite a carrozzeria, autofficina, elettrauto e attività similari, con eccezione delle parti sulle quali vengono effettivamente ed esclusivamente svolte le lavorazioni (ad esempio forni, ponti elevatori, fosse, banconi ecc.)

   Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come sopra precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER

   Il Comune potrà effettuare controlli a campione richiedendo la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.

2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
   a) **residenti** sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
      1) Il numero dei componenti delle utenze **domestiche residenti** può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in:
         a. case di riposo (R.S.A.), case protette, centri residenziali, comunità di recupero,
         b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi,
         c. studenti o lavoratori domiciliati presso altri comuni o stati esteri per almeno 6 mesi all'anno, che dimostrino di avere un contratto di affitto, di lavoro o di iscrizione universitaria.
      2) Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 25.
   b) **non residenti** sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).
      Per le utenze domestiche a disposizione si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
3. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella A). L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta secondo le seguenti modalità:
   a) la tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, show room, mensa, magazzino ecc.).
   b) Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
   c) Non sono soggetti all'applicazione della TARI le aree ed i locali occupate dalle attività industriali con capannoni di produzione (attività non presenti nell'allegato L-quinquies della Parte Quarta del Dlgs 152/2006) nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ad eccezione dei locali dove, di norma, si producono rifiuti urbani (magazzini di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, depositi di prodotti o merci non derivanti del processo produttivo, uffici, mense, spogliatoi, archivi, locali accessori, servizi, spazi espositivi o di vendita, aree break, sale riunioni o congressi, autorimesse ecc.). Per tali locali, la categoria TARI da attribuire è quella correlata alla tipologia di rifiuto conferito.
   d) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
   e) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni e deliberazioni delle autorità competenti.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti.

Art. 10 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. Alla tassa è aggiunto il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione FVG.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI.

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di legge.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di legge.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Kc e Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, tenendo conto dei loro valori minimi e massimi definiti dalla normativa vigente.

Art. 14 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 15 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella **sola quota variabile**, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
   A. **Riduzione del 50% abitazione a disposizione**: la riduzione è riconosciuta alle unità provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo sia da soggetti residenti in altra abitazione sul territorio comunale che da soggetti non residenti.
   B. **Riduzione di 2/3 pensionati AIRE:** la riduzione è riconosciuta per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; il suo riconoscimento avviene a seguito di specifica dichiarazione.
   C. **Riduzione del 10% per Compostaggio:** è riconosciuta la riduzione alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato al compostaggio[1] i propri scarti organici ai fini

[1] *Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.*

dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso i locali del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
La riduzione della tariffa è applicabile, oltre che alla modalità sopra indicata, anche ad altri tipi di compostaggio domestico, quali le concimaie o cassa/cumulo compostaggio, purché siano rispettati i vigenti regolamenti comunale di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità.

D. **Riduzione del 30% Attività stagionale:** è riconosciuta la riduzione ai locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 16 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **800 metri lineari**.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le **utenze ubicate fuori dalla zona servita**, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, nella sola parte variabile, in misura **del 60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. Il tributo è dovuto nella misura **del 20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 17 - ATTIVITA' AGRITURISTICHE

1. Alle aziende agricole esercitanti l'attività agrituristica viene applicata una riduzione del 10%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del tributo, che tiene conto, per esempio, della loro

ubicazione decentrata rispetto alla città, della capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della qualità e puntualità del servizio di raccolta, del carattere stagionale, della capacità di effettuare il compostaggio dei rifiuti vegetali e organici e soprattutto del potenziale minor conferimento dei rifiuti al pubblico servizio stante la peculiarità delle produzioni agrituristiche che tendono a reintrodurre gli scarti organici nel processo di produzione agricola.

2. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, ai sensi dell'art. 24.

Art. 18 - AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Annualmente la Giunta comunale ha facoltà di definire e concedere delle agevolazioni percentuali sulla parte fissa e/o variabile della tariffa, alle utenze domestiche il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.
2. Per poter accedere all'agevolazione i soggetti, annualmente, sono tenuti a presentare l'istanza di agevolazione su apposito modulo predisposto dal comune entro e non oltre il termine del 31 luglio, per il solo anno 2023 tale termine è posticipato al 30 settembre, alle seguenti condizioni:
   a. essere residenti nel comune di Manzano nell'anno di competenza della tariffa, ed intestatario di un'utenza TARI nell'alloggio occupato per il quale si chiede la contribuzione;
   b. in alternativa alla lettera a) essere intestatari di un contratto di locazione nell'anno di competenza di un'utenza TARI relativa all'alloggio occupato;
   c. avere un ISEE del nucleo familiare non superiore al limite annuale stabilito quale Bonus sociale per il disagio economico da SGATE;
3. Tale agevolazione è iscritta a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo.
4. Nel caso in cui le agevolazioni, applicabili sulla base della deliberazione della Giunta Comunale, superino lo stanziamento a bilancio del fondo, esse sono proporzionalmente rideterminate.

Art. 19 - AGEVOLAZIONI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

1. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione motivata può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è finanziata da risorse diverse dai proventi del tributo.

Art.20-RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa;
2. Per la definizione di "recupero" e di "riciclo" si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal

D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
   - copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
   - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
   - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
   - copia MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (esaustivo) e/o in sostituzione copia di registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale tramite soggetti terzi.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
   a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
   b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
   c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
   d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
   e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
   f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 21 - FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico devono presentare idonea dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono uscire dal servizio pubblico.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. Le utenze non domestiche che intendono confermare l'uscita dal servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione, entro il **31 gennaio di ciascun anno** a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
5. Le utenze non domestiche di cui al comma 1 devono presentare la dichiarazione con le modalità previste all'art. 24 comma 7, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza purché non inferiore al periodo minimo, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

Art. 22 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e/o agevolazioni sono tra loro cumulabili salvo il caso di espressa non cumulabilità.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 100% della tassa dovuta.

Art. 23 - RISCOSSIONE

1. Il Comune o l'Ente Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti va versato al Comune in n. 3 (tre) rate: 2 (due) rate di acconto e 1 (una) rata di saldo conguaglio, le cui scadenze sono definite con delibera di Giunta Comunale. Il pagamento si effettua mediante F24 (modello di pagamento unificato) di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
    a. Acconto: pari al 75% dell'importo dovuto relativamente alle tariffe dell'anno precedente. Le rate di acconto possono essere versate in un'unica soluzione entro la prima data di scadenza;
    b. Saldo: pari alla parte restante in base alle tariffe per l'anno di riferimento.
5. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore

ad euro 1,00.

8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore a seconda che le cifre decimali siano pari o superiori 50 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 24- DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni ha quando:
    a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
    b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
    c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o all'Ente Gestore del servizio tariffa allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
    - il servizio postale,
    - posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.

    Nei casi di trasmissione delle dichiarazioni previste dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
4. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
7. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.
8. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Art. 25 – RIMBORSI E RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
   a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
   b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 26. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
5. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 23, comma 6, del presente Regolamento.
6. I rimborsi sono erogati entro i termini fissati dalla normativa vigente.
7. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateizzazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
8. L'importo da versare potrà essere suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, fino ad un massimo di 12 mensili, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 10,00.

Art. 26 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, SANZIONI E DILAZIONE

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari di cui al comma 3 nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo al tempo vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
15. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti:
    a. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, in questo caso il contribuente può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
    b. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00 con i seguenti criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
        - fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
        - da euro 50,01 a euro 300,00: fino a tre rate mensili;
        - da euro 300,01 a euro 700,00: fino a sei rate mensili;
        - da euro 700,01 a euro 1.500,00: fino a dodici mensili;
        - da euro 1500,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
        - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
        - oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
    c. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
        a. per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare minimo previsto annualmente per le agevolazioni del bonus sociale SGATE;
        b. per le società di persone e di capitale, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato

o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro,

16. Il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 15 let. b), ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.

Art. 27 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019 e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 28 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e s.m.i.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per la pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

Art. 30 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A)
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CLASSE	*CATEGORIA*	*ATTIVITA'*
1	**Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
2	**Cinematografi e teatri**	cinematografi, teatri, sale corse
3	**Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali, spogliatoi, servizi e locali accessori alle attività industriali, artigianali e commerciali
4	**Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e locali accessori, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili, circhi
5	**Stabilimenti balneari**	stabilimenti balneari
6	**Esposizioni, autosaloni**	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi
7	**Alberghi con ristorante**	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	**Alberghi senza ristorante**	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	**Case di cura e di riposo**	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	**Ospedali**	Ospedale
11	**Uffici, agenzie, studi professionali**	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, laboratori di ricerca e sviluppo
12	**Banche ed istituti di credito**	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	**Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli**	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi
14	**Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	**Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato**	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	**Banchi di mercato beni durevoli**	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
17	**Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali

18	**Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai.
19	**Carrozzeria, autofficina, elettrauto**	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
~~*20*~~	~~**Attività industriali con capannoni di produzione**~~	~~attività industriali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni~~
21	**Attività artigianali di produzione beni specifici**	attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta, gelateria.
22	**Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie da asporto senza vendita a taglio
23	**Mense, birrerie, hamburgherie**	hamburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, refettori, locali aziendali stabilmente ed esclusivamente destinati alla consumazione dei cibi e appositamente attrezzati a tal fine
24	**Bar, caffè, pasticceria**	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	**Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	**Plurilicenze alimentari e/o miste**	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio**	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	**Ipermercati di generi misti**	ipermercati, centri commerciali
29	**Banchi di mercato generi alimentari**	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	**Discoteche, night club**	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub, sale giochi

ALLEGATO B

QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIÙ RICORRENTI		
Tipologia informazione	**Casistica**	**Termini della modifica**
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di ……." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/ Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di ……." in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei dati sulla provenienza sia sulla destinazione